

Io, in massima, sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Sanguinetti; ma lo prego di considerare, se usando la parola *riduzione* non si venga a fare una limitazione, che non è nel suo pensiero, nè in quello dell'articolo. Riduzione vuol dire ribasso dei prezzi delle tariffe; mentre si possono modificare le tariffe anche lasciandone il prezzo come è, ma modificando altre condizioni; per esempio variando i termini di resa, accrescendo la responsabilità della Società, e via discorrendo.

**Sanguinetti.** Chiedo di parlare.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Quindi la parola *modificazione*, mentre include il ribasso delle tariffe, non esclude il concetto di altre modificazioni che non sono una vera riduzione del prezzo di trasporto; e per conseguenza mi pare che convenga meglio di lasciare la parola *modificazione*, la quale non può essere intesa in altro modo se non in quello di favorire il commercio, senza di che non si avrebbe l'effetto dell'aumento del traffico, come dice l'articolo: se la modificazione non fosse diretta a facilitare il traffico, evidentemente al Governo non converrebbe mai consentire all'esperimento.

L'onorevole Sanguinetti osserva che le ultime parole del terzo comma dell'articolo 39 pare che lascino in facoltà del concessionario di mantenere o non mantenere le tariffe locali, di ritorno, di transito o di concorrenza, che saranno in vigore al cominciamento del contratto, mentre l'articolo 16 del contratto dice che le tariffe locali *debbono* e non già *possono* essere mantenute in vigore fino a tanto che non sieno sostituite da altre. L'onorevole Sanguinetti propone quindi che quelle parole siano soppresse per eliminare ogni dubbio; e già prima di lui aveva fatto la stessa proposta l'onorevole Visocchi.

Il Governo riconosce che realmente il dubbio può nascere; e siccome in questa materia delicata è bene togliere qualunque dubbio, così, salvo ad udire il parere della Commissione, consentirei che le ultime parole del terzo comma fossero soppresse. Allora tutto l'articolo camminerebbe spedito; ed in esso non si tratterebbe se non di esperimenti di modificazioni in meglio per promuovere il traffico.

Anche questi esperimenti, lo ripeto, devono essere approvati dal Governo, e durare almeno un anno; spirato il quale se la Società decide di non rendere definitiva la nuova tariffa, si ritorna a quella di prima. Quando invece la tariffa nuova o la modificazione nuova siano divenute definitive

non possono essere più mutate senza l'espresso consenso del Governo.

Ecco dunque quale è il significato vero e preciso degli articoli 16 del contratto e 39 del capitolato: in forza dell'articolo 16 le tariffe vigenti durano fino a che non sono sostituite da altre parimenti definitive ed approvate dal Governo; in forza dell'articolo 39, le ulteriori modificazioni, così delle tariffe locali come di quelle di tutte le altre specie, si applicano prima in via di esperimento; e quando questo sia compiuto, la tariffa sperimentata che diventa definitiva segue la sorte di tutte le altre; onde non potrà più essere per l'avvenire variata o tolta, senza l'esplicito consenso del Governo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

**Brunetti.** Ho pochissime parole a dire. Se io ho compresa la locuzione di questo articolo (e credo di non averla fraintesa, specialmente dopo le ultime spiegazioni categoriche date dall'onorevole ministro dei lavori pubblici), mi pare che sperimentare nuove tariffe locali non importi modificare quelle antiche in guisa che a queste le nuove si sostituiscano, ma importa soltanto estendere il mezzo delle tariffe locali a nuovi casi, a nuove combinazioni di transiti, di ritorni, o di percorsi; sicchè le nuove tariffe locali vengono ad aumentare, per così dire, la serie delle tariffe locali preesistenti. Se così è, credo che non ci potrebbe essere un provvedimento più giusto e più utile; perchè, se le tariffe locali esistenti adducono qualche miglioramento, specialmente in senso di riduzione, in relazione alle tariffe speciali comuni od alle tariffe generali, il fare nuovi esperimenti in questo senso non può non tornare di beneficio al commercio.

Quindi credo giustissima la prima parte di questo articolo; e da ciò consegue come legittima conseguenza che, durante il tempo in cui le nuove tariffe locali sono in esperimento, debbano mantenersi quelle preesistenti.

Però mi si affaccia un dubbio, sul quale pregherei l'onorevole ministro e la Giunta parlamentare di darmi uno schiarimento preciso. Che quando si esperimentano le nuove tariffe locali, debbano mantenersi quelle preesistenti, è razionale; ma che debbano mantenersi quelle che sono in vigore al cominciamento del contratto non mi par logico; poichè potrà avvenire, che quando si faranno i nuovi esperimenti siano già da lungo tempo abolite quelle che al cominciamento del contratto hanno vigore. Se i nuovi esperimenti fossero a scadenza breve, di due giorni, di una settimana, di